

Comune di Felizzano (Alessandria)

**Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.04.2014 - Approvazione modifiche allo Statuto comunale.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

....omissis....

*Delibera*

1. di approvare la modifica dei seguenti articoli dello Statuto comunale:

**Art. 5 Albo pretorio – comma 4**

**Art. 10 Funzionamento dei lavori consiliari – comma 3**

**Art. 14 Gruppi consiliari – comma 1**

**Art. 16 Elezione e prerogative – comma 1, 2, 3**

**Art. 17 Composizione e funzionamento - commi 1, 8, 12**

**Art. 19 Sindaco – comma 5**

**Art. 23 Vicesindaco – commi 1, 2, 3, 4, 5**

**Art. 28 Attribuzioni di legalità e garanzia – comma 3**

**Art. 45 Revisore del conto – commi 1, 2, 3, 4**

Nella seguente formulazione

**Art. 5**

**Albo pretorio ed informazione**

1. La Giunta comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad " albo pretorio " per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi degli uffici e ne certifica l'avvenuta pubblicazione, su attestazione del messo comunale.
4. Il Comune, al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata e tempestiva degli atti, degli avvisi e di quant'altro concerne l'amministrazione locale, provvede alla individuazione di forme e strumenti idonei a conseguire la più ampia pubblicità, anche con l'ausilio di strumenti informatici e Web nel rispetto del principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

**Art. 10**

**Funzionamento dei lavori consiliari**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le sessioni convocate per l'esame delle proposte di deliberazione previste dall'art. 32, comma 2 , lettere a) e b) della legge 142/90 .
3. Il Consiglio e' convocato dal Sindaco, il quale formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.  
In caso di assenza del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco ed in assenza di quest'ultimo dal Consigliere appositamente delegato dal Sindaco di cui all'art. 19 comma 5.
4. Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei presenti, salve maggioranze diverse previste espressamente dalle leggi o dallo

Statuto; nel numero dei presenti si computano anche gli astenuti, ad esclusione delle astensioni obbligatorie per legge.

5. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese, salvi i casi ove si proceda a nomine e a designazioni; le schede bianche e nulle si computano nel numero dei presenti.

6. Nel caso di nomine e designazioni concernenti due o più membri per lo stesso organismo, il regolamento disciplinerà le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza delle minoranze.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi in cui si debbano formulare valutazioni ed apprezzamenti su persone che ne possano compromettere il diritto alla riservatezza, ovvero in cui intervengano motivi di salvaguardia dell'ordine pubblico.

8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti, la verbalizzazione delle sedute sono curati dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Regolamento.

Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge ed è sostituito, in via temporanea, da un Consigliere nominato dal Presidente.

9. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

#### **Art. 14**

#### **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi e designare i rispettivi Capigruppo, secondo quanto previsto nel Regolamento, e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale.

Qualora non si esercitasse tale facoltà i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi, anche non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali Gruppi risultino composti da almeno due membri.

2. La costituzione dei Gruppi e la designazione o individuazione dei Capigruppo sono formalizzate con atto deliberativo del Consiglio comunale.

3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Sindaco, con le relative attribuzioni.

#### **Art. 16**

#### **Elezione e prerogative**

1. La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli Istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'elezione dei successori.

#### **Art. 17**

#### **Composizione e funzionamento**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno investito della carica di Vicesindaco.

Il Sindaco può nominare un Assessore, tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessa. Ha il dovere di partecipare alle

adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza il diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

3. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

4. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei presenti, salve maggioranze diverse previste espressamente dalla legge o dallo Statuto; nel numero dei presenti si computano anche gli astenuti, ad esclusione delle astensioni obbligatorie per legge.

5. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. Il sindaco ha facoltà di richiedere, previa deliberazione della Giunta, il voto di fiducia in ordine alla approvazione o reiezione di una proposta sottoposta al voto consiliare. la proposta è votata dal Consiglio a scrutinio palese, con appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, non prima di ventiquattro ore dalla dichiarazione del Sindaco. In caso di voto contrario il Sindaco rassegna le dimissioni della Giunta.

8. Le Dimissioni dalla carica di Assessore sono rassegnate per iscritto al Sindaco il quale deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e, comunque, entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse e provvedere contemporaneamente, con decreto, alla sostituzione dell'Assessore dimissionario.

9. Il Consiglio comunale può revocare un Assessore con un ordine del giorno motivato presentato dal Sindaco, approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed a scrutinio palese.

10. In caso di sostituzione di un Assessore, il Consiglio comunale, entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa, provvede, su proposta del Sindaco, alla nuova nomina, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

11. Gli Assessori che si dimettono singolarmente restano in carica fino alla elezione dei loro successori.

12. Delle sedute della Giunta è redatto un processo verbale a cura del Segretario comunale; le deliberazioni sono firmate dal Sindaco e dal Segretario.

13. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge ed è sostituito, in via temporanea, da un Assessore nominato dal Presidente o dal Vicesegretario, qualora istituito.

## **Art. 19 Sindaco**

1. Il Sindaco è il Capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori, nonché delle strutture gestionali ed esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dallo Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco nomina il Consigliere delegato a presiedere il Consiglio nel caso di assenza del Sindaco o del Vicesindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio comunale.

**Art. 23**  
**Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco è l'Assessore eletto che a tale funzione viene nominato dal Sindaco e, conseguentemente, da questo riceve delega generale e permanente per l'esercizio di tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento.
2. In caso di vacanza della carica, il Vicesindaco, di cui al comma 1, sostituisce il Sindaco.
3. L'Assessore nei casi di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco ed esercita, altresì, le funzioni del Sindaco nel caso di vacanza della carica.
4. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed all'Assessore deve essere data comunicazione al Consiglio comunale entro venti giorni dal rilascio delle medesime, nonché agli organi previsti dalla legge.
5. La carica di Vicesindaco può, soltanto, essere ricoperta da un Consigliere comunale.

**Art. 28**  
**Attribuzioni di legalità e garanzia**

1. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, nonché a quelle delle Commissioni consiliari e di altri organismi; cura altresì la verbalizzazione in occasione delle riunioni della Giunta e del Consiglio, mentre può delegare ad altri dipendenti la verbalizzazione delle sedute inerenti le varie Commissioni consiliari ed altri organismi.
2. Riceve dai Consiglieri comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.
4. Presiede l'ufficio comunale per i referendum consultivi locali.

**Art. 45**  
**Revisore del conto**

1. I revisori dei conti degli enti locali, a norma dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
2. Il Revisore del conto non si deve trovare nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste nell'art. 236 del T.U.E.L.
3. Il Revisore del conto è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Regolamento disciplinerà, inoltre le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Felizzano, 22.10.2014

Il Segretario Comunale  
Angela Iannello